



CITTÀ DI DESIO

SETTORE SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

STATUTO

COMUNE DI DESIO

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del
27 novembre 2014 con deliberazione n. 63

Pubblicata all'albo pretorio on-line
dal 17 dicembre 2014 all'1 gennaio 2015

Pubblicazione all'albo pretorio on-line dello Statuto Comunale
per 30 giorni interi e consecutivi dal 29 gennaio 2015 al 28 febbraio
2015

Pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Avvisi e
Concorsi
n. 12 - del 18 marzo 2015

STATUTO

INDICE - SOMMARIO

PREAMBOLO

AUTONOMIA DEL COMUNE

POTESTÀ STATUTARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi

Art. 2 Comune

Art. 3 Stemma, Gonfalone, Titolo di Città e Patrona,
Gemellaggi, Cittadinanza Onoraria

Art. 4 Territorio

Art. 5 Finalità e funzioni del Comune

Art. 6 Compiti del Comune per servizi di competenza
Statale o Regionale

Art. 7 Pubblicità degli atti

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Organi istituzionali

Art. 8 Organi del Comune

Capo II - Consiglio Comunale

Art. 9 Elezione e composizione

Art. 10 Durata in carica

Art. 11 Gli Organi

Art. 12 Insediamento del Consiglio Comunale e successivi
adempimenti

- Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali -
condizione giuridica - astensione
- Art. 14 Quorum per la validità delle deliberazioni
- Art. 15 Funzionamento
- Art. 16 Competenze
- Art. 17 Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 18 Il Presidente
- Art. 19 Elezione dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale
- Art. 20 Funzioni del Presidente
- Art. 21 I gruppi consiliari
- Art. 22 Commissioni comunali permanenti
- Art. 23 Commissioni Speciali
- Art. 24 Commissione per lo statuto ed i regolamenti
- Art. 25 Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consi-
glieri Comunali, del Sindaco e dei membri della Giunta
- Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
- Sezione I^ - Giunta Comunale e Sindaco
- Art. 26 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- Art. 27 Mozione di sfiducia
- Sezione II^ - La Giunta Comunale
- Art. 28 Composizione
- Art. 29 Competenze
- Art. 30 Deliberazioni d'urgenza della Giunta
- Art. 31 Pubblicazione delle deliberazioni

Sezione III^ - Il Sindaco

Art. 32 Sindaco organo costituzionale

Art. 33 Competenze del Sindaco quale capo
dell'Amministrazione Comunale

Art. 34 Il Vice Sindaco

Art. 35 Delegazioni del Sindaco

Art. 36 Surrogazione del Consiglio per le nomine

Art. 37 Potere di ordinanza del Sindaco

Art. 38 Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

Art. 39 Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, e
decesso del Sindaco

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I^ - Criteri direttivi

Art. 40 Partecipazione dei cittadini

Sezione II^ - Riunioni, Assemblee, consultazioni

Art. 41 Riunioni ed assemblee

Art. 42 Consultazioni e consulte

Sezione III^ - Iniziative Popolari

Art. 43 Istanze, petizioni e proposte

Art. 44 Referendum consultivo e abrogativo

Art. 45 Procedura di raccolta delle firme

Art. 46 Materie escluse

Art. 47 Interruzione del Referendum

Art. 48 Effetti del referendum consultivo e/o abrogativo

Art. 49 Azione popolare

Art. 50 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Sezione IV[^] - Difensore Civico

Art. 51 Istituzione

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 52 Svolgimento dell'azione amministrativa

Capo I - Servizi

Art. 53 Servizi pubblici comunali

Art. 54 Tempi ed orari dei servizi pubblici

Art. 55 Gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici

Capo II - Forma associativa e di cooperazione accordi di
programma

Art. 56 Convenzioni

Art. 57 Accordi di programma

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Organizzazione degli uffici

Art. 58 Uffici e personale

Capo II - Organizzazione del personale

Art. 59 Regolamento di organizzazione

Art. 60 Funzione Dirigenziale

Art. 61 Attribuzioni delle funzioni dirigenziali

Art. 62 Responsabilità dirigenziale

Capo III - Il Segretario Generale

Art. 63 Il Segretario Generale

Art. 64 Politiche del personale

TITOLO VI - RESPONSABILITA'

- Art. 65 Responsabilità verso il Comune
- Art. 66 Responsabilità verso terzi
- Art. 67 Responsabilità dei contabili
- Art. 88 Prescrizione dell'azione di responsabilità
- Art. 69 Pareri sulle proposte ed attuazioni di
deliberazioni
- Art. 70 Assistenza legale

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 71 Bilancio
- Art. 72 Attività finanziaria del Comune
- Art. 73 Amministrazione dei beni comunali
- Art. 74 Contabilità comunale: il bilancio
- Art. 75 Contabilità comunale: rendiconto
- Art. 76 Revisione economico-finanziaria
- Art. 77 Tesoreria

TITOLO VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Art. 78 Partecipazione alla programmazione
- Art. 79 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni
provinciali
- Art. 80 Pareri obbligatori

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 81 Modificazioni e abrogazione dello Statuto
- Art. 82 Adozione dei regolamenti
- Art. 83 Entrata in vigore

Preambolo

1. La Città di Desio, si dà il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento e come garanzia della libertà della Comunità di Desio nel rispetto della Costituzione della Repubblica e della storia d'Italia.

2. Il Comune di Desio riconosce nei propri valori costitutivi i contenuti della Costituzione della Repubblica e delle carte internazionali recepite dall'ordinamento italiano.

Considera quindi come valori inalienabili:

- la libertà a salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo;
- l'uguaglianza fra tutti gli uomini senza distinzioni di razza, sesso, lingua, religione, opinione politica o condizione sociale personale nel rispetto delle differenze e delle culture
- la partecipazione come possibilità per il Cittadino di incidere sull'attività amministrativa e sull'evoluzione della Comunità
- la cultura, patrimonio personale e della comunità, come strumento di elevazione spirituale del singolo e come elemento che favorisce la conoscenza e la fratellanza fra i popoli.

Autonomia del Comune

a) Il Comune è ente autonomo, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, nonché delle leggi e regolamento di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione.

b) Il Comune svolge funzioni anche attraverso attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Potestà statutaria

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare e del decentramento.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore

di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi tutte entro trenta giorni.

Lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte, in sedute diverse, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le modifiche statutarie, che possono essere sottoposte alla consultazione dei cittadini, sono adottate seguendo le medesime procedure.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi

1. Il comune fonda la propria azione sui valori di pace, libertà civili, politiche e religiose, eguaglianza, giustizia e solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, spirito di iniziativa, rispetto dell'ambiente e disponibilità all'integrazione sociale. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di piena parità

delle donne e degli uomini, rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della stessa nella vita sociale, culturale, economica e politica e valorizza le differenze di entrambi i generi.

2. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua pubblica, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile e inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico insostituibile per la vita.

3. L'indirizzo politico e amministrativo si ispira a questi principi per salvaguardare la dignità della persona e la civile convivenza, per accrescere il benessere individuale e collettivo, per raggiungere e mantenere un livello adeguato di sicurezza sociale, rimuovendo gli ostacoli, anche, di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

4. Il Comune fonda la sua attività su criteri di imparzialità, economicità, pubblicità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Attua tali principi attraverso la separazione del potere politico da quello gestionale.

5. Il Comune valorizza la libera forma associativa e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione.

6. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, chiunque sia portatore di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del procedimento ha facoltà di intervenire nel procedimento stesso.

7. Indennità spettanti e rimborsi spese per il Sindaco, assessori, consiglieri comunali e Presidente del Consiglio comunale sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2 - Comune

1. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

ART. 3 - Stemma, Gonfalone, Titolo di Città e Patrona, Gemellaggi, Cittadinanza Onoraria

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Regio Decreto in data 24.02.1924, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro Araldico degli Enti Morali.

Esso è così configurato: "Bandato d'argento e di rosso di sei pezzi, lo scudo sarà sormontato dalla corona di Città".

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone, riconosciuto con provvedimento ministeriale.

Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme attualmente vigenti in materia.

3. Il Gonfalone cittadino è posto nell'aula nella quale si riunisce il Consiglio Comunale.

Esso è affiancato dalla bandiera europea, italiana e dalla bandiera regionale.

4. Il Comune si fregia del titolo di "Città", concesso con Regio Decreto 24.02.1924.

In occasione della celebrazione di tale ricorrenza, ogni triennio, a personalità ed associazioni benemerite della vita cittadina, può essere conferita l'onorificenza denominata "Corona Turrita".

5. Il Comune di Desio riconosce la Madonna del Rosario, la cui festa si svolge la prima domenica di ottobre, come Patrona della Città.

Pertanto, il lunedì successivo, secondo la tradizione locale, è da ritenersi giorno festivo.

6. Il Comune di Desio riconosce il valore dei gemellaggi con città italiane o straniere alle quali lo legano rapporti culturali, sociali, economici e geografici in quanto rafforzano la fratellanza e la conoscenza anche al fine di sviluppare la sensibilità dei cittadini ed intensificare la collaborazione e la solidarietà tra le

comunità italiane, europee ed extraeuropee. I gemellaggi saranno disciplinati da apposito regolamento.

7. Il Comune di Desio adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria" che costituisce un riconoscimento onorifico a persone, non iscritte all'anagrafe del Comune, che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte e della solidarietà umana. L'attribuzione della cittadinanza onoraria sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 4 - Territorio

1. Il Comune di Desio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano Topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il Territorio di cui al precedente comma comprende un'unica area geografica Capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

3. Le modificazioni alla Circostrizione Territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione referendaria della popolazione del Comune, così come disciplinata dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 5 - Finalità e funzioni del Comune

1. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a. dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Desio; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b. valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c. tutela, conservazione, promozione e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche

e. delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d. valorizzazione del dialetto locale;

e. valorizzazione dello sviluppo economico e sociale delle comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

f. sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

g. tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità,

assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

h. rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, a condizione che non siano in contrasto con i valori e i diritti fondamentali delle persone della comunità locale, perciò in un corretto contesto di diritti e di doveri.

i. sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

l. riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 6 - Compiti del Comune per servizi di competenza

Statale o Regionale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.

Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, o da suo delegato.

Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati

dalle leggi; esse debbono assicurare le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento di dette funzioni.

2. Il Comune assume funzioni amministrative proprie dallo Stato e/o delegate dalla Regione, relative alla cura dei propri interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità nonché dei compiti e funzioni amministrative del proprio territorio, in attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa.

Art. 7 - Pubblicità degli atti

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della trasparenza, della pubblicità e della massima diffusione.

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Le attività del Comune garantiscono, altresì, il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla

riservatezza e all'identità personale, come prevista da specifiche norme di legge.

2. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

3. L'Albo Pretorio è costituito on-line mediante adeguati strumenti elettronici o informatici.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere attivate ulteriori forme di pubblicità attraverso mass-media, manifesti, assemblee.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 - Organi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

2. Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto, nell'ambito della legge.

3. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli è il legale rappresentante dell'ente,

Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, massima autorità sanitaria locale.

4. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

5. La Giunta è organo di governo che collabora con il Sindaco.

6. Assumono altresì la qualifica di organi il Segretario Generale e i Dirigenti, nei limiti entro i quali il presente statuto e la vigente normativa attribuiscono ai medesimi la competenza ad adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Sono infine organi ausiliari dell'Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Collegio dei Revisori, il Nucleo di valutazione.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri, e in generale la loro posizione giuridica, sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, come articolato in apposito regolamento.

3. Ogni ulteriore specificazione, nel quadro dei principi fissati dal presente statuto, in ordine al funzionamento

del Consiglio Comunale, è disciplinata da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta.

Art. 10 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 - Gli Organi

1. Gli organi del Consiglio Comunale sono:

- il Presidente;
- i Gruppi Consiliari;
- le Commissioni Consiliari;
- la conferenza dei Capigruppo.

Art. 12 - Insediamento del Consiglio Comunale e

successivi adempimenti

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiara la

ineleggibilità ed incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. L'ordine degli argomenti da trattare nella 1^ seduta del Consiglio Comunale neo eletto, oltre alla convalida degli eletti, è il seguente:

- Giuramento del Sindaco
- Elezione del Presidente dell'Assemblea
- Elezione Ufficio di Presidenza;
- Comunicazione della composizione della Giunta
- Presa d'atto della nomina dei Capigruppo consiliari, designati dai rispettivi gruppi di appartenenza, che eserciteranno le funzioni previste dalla legislazione vigente;
- Elezione componenti la Commissione Elettorale ai sensi delle disposizioni vigenti;

Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali -
condizione giuridica - astensione

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

2. Gli amministratori (Consiglieri Comunali, Sindaco e Assessori) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta, tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini, è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

4. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2 , e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive Amministrazioni.

5. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle istituzioni e dalle Aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. L'esercizio al diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento, il quale dovrà porre le condizioni affinché ogni Consigliere Comunale ottenga le informazioni ed i documenti richiesti in tempi molto ristretti e con la massima collaborazione degli uffici.

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, e

mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

9. Al Consigliere Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, spetta il gettone di presenza stabilito dalla legge.

10. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale.

In caso di assenza ingiustificata che perdura per un'intera sessione ordinaria, i consiglieri comunali sono dichiarati decaduti, con le garanzie del diritto dei consiglieri, a far valere le cause giustificative, secondo la procedura prevista dal regolamento.

Le sessioni ordinarie sono due, e, sono qualificate dalla legge quelle in cui si tengono le adunanze del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14 - Quorum per la validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco e a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la Legge, lo Statuto ed il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.

2. Qualora la 1^a convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale, nella 2^a convocazione che avrà luogo in un altro giorno le deliberazioni sono valide,

purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri Comunali assegnati.

Art. 15 - Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente. La convocazione può essere richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri in carica. In tal caso il Consiglio Comunale deve essere convocato entro 20 giorni.

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal Consigliere Anziano, fino alla elezione del Presidente del Consiglio. Successivamente, in tempi più brevi possibili, il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società partecipate, Aziende, ed Istituzioni. Il Consigliere Anziano è il consigliere che nella consultazione elettorale, ha conseguito la cifra più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza; a parità di voti, è il maggiore di età. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo statuto e dal Regolamento.

I candidati alla carica di Sindaco, nominati consiglieri di diritto, non possono ricoprire la carica di Consigliere Anziano.

2. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia

determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalle norme vigenti.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

5. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, per l'espletamento dei compiti attribuitigli dalla legge e dal presente statuto.

6. I casi di partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale di membri esterni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 - Competenze

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Tale funzione è esercitata su tutte le attività del Comune, secondo le disposizioni previste dal presente statuto e dalla legge.

3. Spetta al Consiglio di interpretare gli interessi generali della comunità ed assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

4. Entro 120 giorni il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, elabora il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, con le modalità partecipative come di seguito riportate:

- a) Invio del documento ai Consiglieri Comunali;
- b) I Consiglieri Comunali hanno facoltà di depositare entro 30 giorni dalla data di cui alla lettera a) proposte ed emendamenti in forma scritta;
- c) Il Sindaco, sentita la Giunta, esamina le proposte pervenute entro 30 giorni, e nel caso di accoglimento introduce le modifiche nel documento originario;
- d) Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.

La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche viene effettuata entro il 30 settembre di ogni anno congiuntamente alla verifica degli equilibri di bilancio.

Art. 17 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, approva nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta sentita la relativa commissione, ovvero, dall'apposita commissione relativa all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

2. I regolamenti sono approvati in forma palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

I regolamenti sono modificati e revocati con le stesse procedure e con gli stessi effetti previsti per la loro approvazione.

3. I regolamenti, diventano esecutivi dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto fra i Consiglieri Comunali nella prima adunanza, subito dopo il giuramento del Sindaco, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vicepresidente vicario. In caso di assenza del vicepresidente vicario, assume le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale l'altro Vice Presidente.

4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale entro 20 giorni, dal verificarsi dell'evento, provvede all'elezione di un nuovo Presidente del Consiglio.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capo gruppo.

7. Il Presidente, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, ed è approvata se ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati o,

nell'eventualità che la minoranza fosse in numero minore, da tutti i Consiglieri di minoranza, senza computare a tal fine il Presidente e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede alla elezione del successore.

Art. 19 - Elezione dell'Ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale nella prima seduta, effettuati gli adempimenti di legge, procede a scrutinio segreto, alla nomina dell'Ufficio di Presidenza costituito da tre componenti: Presidente del Consiglio neo eletto e due Vice Presidenti, uno di maggioranza e uno di minoranza, scelti fra i Consiglieri Comunali, di cui uno con funzioni Vicarie.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante un addetto della Segreteria. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intera durata della legislatura.

L'Ufficio di Presidenza esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 20 - Funzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo;

c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, anche richiesta del Sindaco o dei Consiglieri, secondo le norme previste dal Regolamento, assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale

d) convoca il Consiglio fissandone la data delle riunioni, sentito il Sindaco e i capigruppo.

e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno;

f) ha facoltà, per motivi di ordine pubblico di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;

g) convoca e insedia le commissioni consiliari

h) esercita ogni altra eventuale funzione prevista dalla legge.

Art. 21 - I Gruppi Consiliari

I Gruppi Consiliari, costituiti secondo le modalità previste dal Regolamento individuano l'articolazione politico-istituzionale del Consiglio Comunale.

Ciascun gruppo comunica il nome del capogruppo nella prima riunione del Consiglio neo-eletto.

Il Regolamento disciplina la conferenza dei capigruppo che è presieduta dal Presidente e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari.

La conferenza dei capigruppo collabora con il Presidente del Consiglio a predisporre il calendario delle sedute consiliari in relazione alle esigenze amministrative.

Art. 22 - Commissioni comunali permanenti

1. Le Commissioni consiliari devono essere elette dal Consiglio Comunale in modo da garantire la proporzionalità tra la maggioranza e l'opposizione.

Ove il Consiglio Comunale decida la costituzione di una commissione consiliare avente funzioni di controllo e garanzie, la Presidenza della stessa deve essere attribuita alle opposizioni.

2. Le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal "Regolamento delle Commissioni consiliari".

3. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materie possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere.

5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, previa comunicazione al Sindaco, dei

responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti delle Società partecipate e Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 23 - Commissioni Speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti, società partecipate e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

2. Il Consiglio, all'atto della costituzione delle commissioni, deve indicare in modo sintetico e circostanziato l'oggetto dell'indagine o dell'inchiesta ed il termine di conclusione dei lavori.

3. Il Regolamento disciplina la composizione, i compiti ed il funzionamento.

Art. 24 - Commissione per lo statuto ed i regolamenti

1. Il Consiglio Comunale nella prima sessione dopo la sua costituzione elegge la commissione per lo statuto ed i regolamenti comunali.

2. Il Presidente del Consiglio convoca e insedia la commissione.

3. La Commissione elabora preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nello statuto e nei Regolamenti, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, a scrutinio palese, i regolamenti previsti dalla legge e le relative modifiche.

5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 25 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e dei membri della Giunta
Il Comune, con apposito provvedimento, disciplina:

- a) le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale di Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali;
- b) la definizione delle sanzioni e individua l'organo competente all'applicazione.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I^ - Giunta Comunale e Sindaco

Art. 26 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Chi ha ricoperto, in due mandati consecutivi, la carica di Sindaco, non può essere, allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile. E' consentito un terzo mandato, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni.

3. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

4. Gli Assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Viene, altresì, comunicata al Consiglio Comunale la modifica delle deleghe.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Sezione II^ - La Giunta Comunale

Art. 28 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette Assessori, tra cui rientra il Vice Sindaco.

Nella composizione della Giunta Comunale devono essere rappresentati entrambi i generi. Il mancato rispetto della norma è causa d'invalidità dell'atto di nomina dei componenti.

2. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio Comunale, deve essere corredata dai pareri previsti dalla legge.

8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, ed esercita le funzioni previste dalla legge.

Art. 29 - Competenze

1. In generale la Giunta:

a) Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale, nonché quelli che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, ai sensi di legge e del presente statuto;

b) Svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La giunta, adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi nell'esclusivo interesse della comunità amministrata, riferisce al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo sull'attività svolta.

Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) predisporre, sentite le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio sentito il parere della Commissione competente;
- d) proporre al Consiglio:
- le convenzioni con altri Comuni, la Provincia e la Regione;
 - la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi, e le forme della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni.

e) Nomina legali a tutela degli interessi dell'Ente, autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazione.

3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta ed ai Dirigenti adottare tutti gli atti ed i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

4. Appartiene alla Giunta deliberare i prelievi dal fondo di riserva nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. La delibera di Giunta Comunale è comunicata al Consiglio Comunale.

Art. 30 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, approvare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici

eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 31 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni sono rese pubbliche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Gli elenchi delle deliberazioni della Giunta Comunale sono comunicate ai Capi Gruppo contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio ed i relativi testi sono a disposizione dei Consiglieri Comunali presso la Segreteria Generale e pubblicate sul sito internet.

Sezione III[^] - Il Sindaco

Art. 32 - Sindaco organo costituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.

2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 33 - Competenze del Sindaco quale capo

dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

a) può richiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio Comunale, il quale è tenuto a riunirlo entro 20 giorni;

b) convoca e presiede la Giunta, assegna gli argomenti su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi del presente statuto;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila che gli stessi diano esecuzione al programma di governo secondo le direttive impartite;

d) stipula gli accordi ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) Coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale e dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e dei pubblici esercizi di intesa con i

responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

f) promuove iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;

g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, società partecipate, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

h) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 34 - Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina un Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate

ai sensi delle disposizioni vigenti. Della nomina è informato il Prefetto.

2. Il Vice sindaco ha gli stessi poteri del Sindaco assente o impedito temporaneamente.

Art. 35 - Delegazioni del Sindaco

1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore delegato dal Sindaco ovvero l'Assessore più anziano di età tra i presenti.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente statuto.

7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 36 - Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, società partecipate, Aziende ed Istituti entro i termini fissati dalla legge, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 37 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed

urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

Art. 38 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale
del Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

e) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con gli opportuni responsabili, gli orari di apertura al

pubblico di uffici pubblici adottando le ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 39 - Impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione e decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, decadenza, o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Nei casi diversi da quelli sopra previsti, si provvede, con decreto di scioglimento, alla nomina di un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con Decreto.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In questo caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale, determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione 1^ - criteri direttivi

Art. 40 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività, come espressione di partecipazione di solidarietà e di pluralismo, e ne promuove lo sviluppo.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

A tale scopo attua i seguenti istituti:

- consultazioni
- consulte
- comitati di quartiere
- referendum consultivi ed abrogativi

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

1. il collegamento dei propri organi con i comitati di quartiere (o di frazione);
2. le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
3. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Il Comune registra, istituendo un apposito Albo, previa istanza degli interessati e verifica delle finalità sociali di pubblico interesse, le Associazioni che operano sul territorio del Comune da almeno un anno e che intendono avviare un rapporto di collaborazione continuativa e costante con l'Amministrazione Comunale sulla base di criteri applicativi da definirsi. Tutto quanto non previsto nel presente articolo è disciplinato nel Regolamento della Partecipazione.

Il Comune può consentire alle libere Associazioni l'accesso a benefici e finanziamenti per l'attuazione di progetti finalizzati nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.

5. Il Comune si impegna a coinvolgere le libere associazioni che svolgono le proprie attività utilizzando l'opera volontaria dei propri associati, per la gestione di particolari servizi nei settori della promozione, dell'assistenza e della sicurezza sociale, della protezione civile ai fini della prevenzione e soccorso, nonché delle diffusioni delle pratiche sportive e della cultura nella formazione dei giovani e della tutela dell'ambiente e del lavoro.

Sezione II^ - Riunioni, Assemblee, consultazioni

Art. 41 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio della partecipazione, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, strutture e spazi per riunioni e manifestazioni pubbliche.

Le autorizzazioni dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. L'Amministrazione Comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti, di ogni categoria sociale:

- per dibattere problemi;
- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco o da suo delegato.

Art. 42 - Consultazioni e Consulte

1. Il Consiglio Comunale, su materie di interesse locale, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, promuove di propria iniziativa la consultazione dei cittadini, delle forze sociali o di particolari categorie di cittadini individuabili attraverso le risultanze degli Uffici Comunali, di Albi pubblici o di associazioni di categoria.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire entro il termine negli stessi indicati.

3. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati in un atto deliberativo del Consiglio Comunale.

5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.
6. Il Consiglio Comunale può istituire Consulte specifiche in relazione a tematiche particolarmente rilevanti che emergono nella realtà sociale. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti e con Commissioni speciali alle cui riunioni possono partecipare con loro rappresentanti, per invito o su loro richiesta, accettata dalla Commissione.
- Le Consulte possono presentare al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, proposte, istanze, petizioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento della partecipazione che, in generale, stabilisce le modalità di funzionamento delle Consulte stesse.
7. Le proposte e i pareri delle Consulte sugli argomenti di loro essenziale pertinenza devono essere acquisite nella redazione degli atti di programmazione generale del Comune.
8. Il regolamento della partecipazione stabilisce le ulteriori modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Sezione III[^] - iniziative Popolari

Art. 43 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, singolarmente od associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte rispettivamente al Sindaco, e al Presidente del Consiglio Comunale per quanto riguarda le materie di loro competenza,

con riferimento ampiamente motivato a problemi di interesse o di particolare gravità.

La facoltà di presentare istanze può essere altresì esercitata dai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio. Il regolamento Comunale della Partecipazione determina le modalità di redazione e presentazione di tali atti nonché forme e termini dell'esame istruttorio e delle deliberazioni relative; così come dovrà prevedere adeguate misure di pubblicità alle petizioni e proposte di cui ai commi 2° e 3° di questo articolo.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dall'organo cui sono indirizzate che provvede nei modi e nei tempi previsti dal regolamento della Partecipazione.

La delibera deve essere comunicata ai proponenti.

3. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da almeno 250 elettori.

4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul referendum.

5. Non possono formare oggetto di istanze, petizioni o proposte, quelle materie che il successivo articolo dichiara inammissibili per l'indizione dei referendum consultivi.

Art. 44 - Referendum consultivo e abrogativo

1. Finalità

Il referendum su materie di competenza comunale, al momento in cui è indetto, è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Esigenze organizzative

Il Comune ne favorisce l'esperimento, nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Diritto di partecipazione

Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Desio alla data della votazione.

4. Irripetibilità del Referendum.

a) Lo stesso oggetto non può essere sottoposto più di una volta a consultazione referendaria durante la stessa legislatura.

b) Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Soggetti promotori del referendum

a) il Consiglio Comunale può promuovere una proposta referendaria mediante la formulazione di specifico "quesito referendario".

La proposta deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

b) Il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31.12 dell'anno precedente

6. Comitato promotore

a) I Cittadini che intendono promuovere un Referendum consultivo e/o abrogativo devono costituirsi in Comitato promotore ed inoltrare richiesta al Sindaco secondo un modello che sarà predisposto dall'Amministrazione. Il modello dovrà essere depositato al protocollo del Comune.

b) I promotori devono indicare il nome del responsabile cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dalla presente normativa.

c) Il quesito referendario consultivo e/o abrogativo deve essere unico e redatto con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione in modo tale che l'elettore possa rispondere SI o NO.

7. Ammissibilità

a) La richiesta di Referendum, che comprende il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti deve essere depositata al Protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta.

b) Il Sindaco sottopone la richiesta al Collegio dei Garanti entro 7 giorni dalla data del protocollo di

ricevimento. Il Collegio dei Garanti si deve pronunciare entro 15 giorni dalla trasmissione degli atti.

Il Collegio dei Garanti è composto dal Segretario del Comune, dal Difensore Civico Provinciale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza o suo delegato.

c) Il giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- ammissibilità delle materie
- chiarezza della formulazione del quesito
- regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme

d) Il Verbale del Collegio dei Garanti che contiene la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di Referendum è consegnato al Sindaco e notificato, entro 5 giorni, al responsabile del Comitato promotore.

e) Avverso il diniego di ammissione è consentito il ricorso avanti al TAR.

8. Raccolta delle firme

a) Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dalla Segreteria Generale secondo lo schema che sarà predisposto dagli uffici.

b) La richiesta di Referendum deve essere sottoscritta dal 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali

del Comune al 31.12 dell'anno precedente, ed essere ultimata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della 1^ vidimazione.

Art. 45 - Procedura di raccolta delle firme

1. Autenticazione delle firme

a) La richiesta di referendum è effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma su moduli vidimati dal Comune.

Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita.

b) La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

Sindaco; Assessore appositamente delegato; Segretario Generale; Funzionari Comunali delegati dal Sindaco o dal Segretario, Notaio, Cancelliere, Giudice di Pace, Consiglieri Comunali, Provinciali.

c) L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene, può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo ed in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo medesimo.

d) Alle richieste di referendum devono essere allegati i Certificati elettorali dei sottoscrittori, anche collettivi, attestante l'iscrizione degli stessi nelle liste elettorali del Comune.

2. Deposito firme dei sottoscrittori

a) Il responsabile del Comitato promotore entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di raccolta delle firme, deposita i modelli delle firme raccolte al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta.

b) La commissione elettorale comunale entro 15 giorni dal protocollo di deposito, verifica:

- che non sia stato superato il periodo di raccolta delle firme
- che sia stato raggiunto il prescritto numero di elettori;
- che le relative firme siano regolarmente autenticate

c) la Commissione elettorale decide con verbale sulla regolarità delle operazioni e consegna lo stesso al Sindaco per l'indizione del Referendum consultivo e/o abrogativo

d) il Sindaco, con decreto, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale del collegio dei Garanti notifica al Responsabile del Comitato promotore l'ammissibilità o la non ammissibilità della richiesta di Referendum.

e) Contro il Decreto del Sindaco è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR da parte del responsabile del Comitato Promotore

3. Indizione del Referendum

a) Il Sindaco, ricevuto il verbale della Commissione elettorale sulla regolarità della raccolta firme, convoca entro 10 giorni i Capigruppo ed il Responsabile del Comitato per concordare la data di votazione.

b) Il Sindaco indice con Ordinanza il Referendum, fissandone la data e specificando per ciascun Referendum il quesito da sottoporre agli elettori.

c) L'Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 45 giorni prima della data stabilita per la votazione. E' pubblicizzata altresì su manifesti e riportata nella stampa locale.

d) Il Sindaco con l'ordinanza di indizione di Referendum, sentiti i Capigruppo ed i responsabili dei comitati promotori, può disporre che siano tenuti nello stesso giorno più Referendum, predisponendo impostazioni grafiche che consentono di differenziare i Referendum stessi.

4. Propaganda elettorale.

a) Il Sindaco per la propaganda elettorale mette a disposizione del o dei Comitati promotori, che ne facciano richiesta, appositi spazi. La propaganda elettorale è disciplinata dalla legge vigente in materia.

Art. 46 - Materie escluse

1. Possono essere sottoposte a referendum consultivo tutte le materie di competenza deliberativa del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle attinenti:

a) gli indirizzi politico-amministrativi in materia di bilanci, finanza e tributi, tariffe dei servizi e contabilità;

- b) l'attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali e regionali;
- c) le norme regolamentari relative alle seguenti materie:
elezioni, nomina, designazione, revoca o decadenza dei pubblici amministratori ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
personale del Comune, delle Istituzioni e della Aziende Speciali;
- d) il funzionamento del Consiglio Comunale;
- e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
- f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili nei confronti di terzi;
- g) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- h) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle Aziende Speciali, di società partecipate, nonché dei rispettivi regolamenti;
- i) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
- j) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
- k) il referendum abrogativo può riguardare unicamente le materie e gli oggetti previsti per il referendum consultivo.

Art. 47 - Interruzione del Referendum

a) Ogni attività ed operazione relativa al referendum deve essere sospesa alla data del decreto che indice le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dal 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio Comunale e nei 90 giorni successivi dalla data di elezione.

b) In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, il referendum già indetto automaticamente sarà sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

c) Il Sindaco, i Capigruppo Consiliari ed il responsabile del Comitato promotore del Referendum possono concordare, dopo l'ammissibilità del quesito referendario da parte della commissione elettorale comunale, un provvedimento che recepisca le indicazioni del quesito stesso da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

La sottoscrizione del verbale che riporta i termini dell'accordo sospende ogni attività ed operazione relativa al Referendum.

Art. 48 - Effetti del Referendum consultivo e/o abrogativo

1. Quando l'atto amministrativo non sia ancora stato eseguito o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata e differita, l'indizione del referendum consultivo e/o abrogativo ha efficacia sospensiva del

provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.

2. La proposta sottoposta a referendum s'intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purchè abbia preso parte al referendum almeno il 40% degli aventi diritto residenti nel Comune.

3. Il regolamento della partecipazione stabilisce ogni altra disciplina necessaria per lo svolgimento del referendum, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corrette espressioni del voto e di verifica del suo esito.

4. Il Sindaco, proclamato il risultato del referendum, deve richiedere al Presidente del Consiglio di convocare il Consiglio entro 30 giorni iscrivendo l'argomento del referendum all'Ordine del Giorno.

5. L'approvazione del quesito Referendario non vincola il Consiglio Comunale nelle sue autonome determinazioni in relazione al provvedimento che adotterà a seguito del risultato referendario.

Art. 49 - Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un diritto o di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela nell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice, di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, come stabilito dalla legge vigente.

Art. 50 - Diritto di accesso e di informazione dei
cittadini

1. Con apposito regolamento è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Il diritto di accesso si esercita mediante esame

ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti fissati dalla legge vigente e dal regolamento.

3. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito di cui al precedente articolo.

e) Permette il trattamento di dati personali da parte dell'Ente solo con il consenso espresso dell'interessato.

f) Permette il trattamento di dati sensibili da parte dell'Ente solo in esecuzione di disposizioni di legge o di

regolamento o per attività istituzionali con rilevanti finalità di interesse pubblico.

Sezione IV[^] - Difensore Civico

Art. 51 - Istituzione

E' facoltà del Comune attribuire le funzioni del Difensore Civico, mediante apposita Convenzione, al Difensore Civico della provincia di competenza.

In tal caso il Difensore Civico Provinciale assume la denominazione di "Difensore Civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 52 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli Organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle

istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi delle leggi vigenti sull'area amministrata.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

CAPO I

SERVIZI

Art. 53 - Servizi Pubblici Comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Fermo restando il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi, le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi, si adeguano alle esigenze primarie degli utenti.

Art. 54 - Tempi ed orari dei servizi pubblici

1. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti dal Sindaco avendo riguardo prioritariamente ai bisogni degli utenti

appartenenti alle diverse fasce della popolazione ed alle esigenze specifiche delle donne lavoratrici.

Art. 55 - Gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto o indiretto dei pubblici servizi, nelle forme e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti, prendendo in considerazione la natura e la dimensione dei servizi, se a rilevanza economico imprenditoriale, se sociali, educativi, culturali, ambientali.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta o indiretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi tutti i dati e le motivazioni richieste dalla vigente legislazione in materia.

3. Il Comune di Desio riconosce l'accesso all'acqua come diritto. Conferma che esso non debba essere assoggettato a logiche di mercato, ribadendo che la proprietà del servizio idrico integrato deve essere mantenuta pubblica.

Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità che sappiano garantire servizi di qualità, un ambiente sostenibile e diritti per cittadini".

CAPO II

FORMA ASSOCIATIVA E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 56 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità, economicità ed organizzativi, delibera apposite convenzioni, da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comunali, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 57 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente

del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dalla legge vigente si applica a tutti gli accordi di programma, previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento, di competenza del Comune.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 58 - Uffici e Personale

1. Il Comune, per realizzare i suoi fini, valorizza la professionalità dei dipendenti come risorsa primaria dell'Ente e persegue l'adeguamento costante delle strutture burocratiche e dei modelli organizzativi e gestionali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dell'esercizio delle funzioni, dei servizi e compiti attribuiti. A tale scopo assume come principi della propria organizzazione:

- a) lo sviluppo professionale dei dipendenti, attraverso adeguati strumenti formativi;
- b) la gestione programmata delle attività, correlata all'individuazione di sistemi di controllo e di verifica dei risultati;
- c) lo sviluppo di un'efficace sistema informativo, atto a garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività.

2. Il Comune disciplina con apposito Regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, trasparenza, funzionalità ed efficacia, efficienza ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 59 - Regolamento di organizzazione

Il Regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta individua:

- a) i settori, i servizi e la loro eventuale articolazione interna;
- b) le funzioni di competenza delle unità organizzative, le dotazioni organiche complessive di personale, articolate per profilo professionale;
- c) i compiti ed i poteri dei dirigenti.

Il Regolamento di organizzazione stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e nella misura stabilita dalle disposizioni di legge.

Art. 60 - Funzione Dirigenziale

1. Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissate dagli organi di governo, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano il Comune verso l'esterno.

Ogni anno il Sindaco e la Giunta, sulla base di documenti di programmazione, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione. A seguito dell'approvazione del bilancio, assegnano ai dirigenti gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza, nonché agli oneri per il personale e per le risorse strumentali.

I dirigenti, nell'ambito delle loro attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere a tal fine sottopongono alla giunta le valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

In caso di temporaneo impedimento del dirigente, le funzioni di cui sopra vengono esercitate dal dirigente delegato o, in mancanza dal dirigente incaricato dal Segretario Generale.

La conferenza dei dirigenti rappresenta il luogo di confronto e coordinamento delle funzioni.

Art. 61 - Attribuzioni delle funzioni dirigenziali

Il Sindaco attribuisce, in seguito a selezione, secondo le disposizioni di legge vigenti, le funzioni dirigenziali a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, ai dipendenti di ruolo o a contratto a tempo determinato in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per

il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche locali. A tal fine si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio di rotazione degli incarichi. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 62 - Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.

2. I dirigenti nell'emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo i criteri di diligenza professionale previsti dalla legge.

3. I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune;

sono direttamente responsabili dei pareri espressi sulle delibere di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale.

4. Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza il Sindaco, può revocare anche anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti, di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati.

5. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato. Nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

CAPO III

SEGRETARIO GENERALE

Art. 63 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

2. Il Segretario:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

3. Il Sindaco con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale, può revocare l'incarico al Segretario generale per violazione dei doveri d'ufficio.

E' facoltà del Sindaco conferire le funzioni di Vice Segretario ad altro Dirigente.

Art. 64 - Politiche del personale

Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in essere previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito, nonché di consentire la mobilità del personale tra l'ente e le proprie aziende e consorzi.

TITOLO VI

RESPONSABILITA'

Art. 65 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale o il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale, al Direttore Generale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 66 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si

rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi, che l'amministratore o il dipendente abbia commesso, per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni, al cui compimento, l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 67 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve

rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 68 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 69 - Pareri sulle proposte ed attuazioni di
deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono corredate dal parere di regolarità tecnica e contabile, espressi in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nel caso in cui gli organi collegiali intendano modificare il testo della proposta deliberativa durante la seduta decisionale, l'atto può essere ugualmente assunto dando conto e ragione di tali modificazioni nella fascetta contenente la proposta di atto deliberativo.

3. Gli organi deliberanti in caso ritengano opportuno superare con motivazione un parere o un visto negativo di regolarità contabile possono ricorrere ad un intervento o parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. I provvedimenti assunti dai dirigenti, che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente del servizio

finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 70 - Assistenza legale.

1. Il Segretario Generale, il Direttore Generale, i membri elettivi ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui si vengano a trovare implicati, in conseguenze di atti e fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civili e/o penali, possono chiedere assistenza legale all'Amministrazione Comunale, che l'assicura, limitatamente ad un solo difensore ed in ogni stato e grado dei relativi giudizi.

2. Tale assistenza legale deve essere esclusa nei casi di conflitto con la tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione Comunale.

3. Le relative delibere sono di competenza della Giunta Comunale.

4. Nel caso di soccombenza del richiedente - assistito, accertata con sentenza definitiva, l'Amministrazione Comunale potrà esperire contro lo stesso azione di rivalsa per il rimborso delle spese legali sostenute.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 71 - Bilancio

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Il Comune approva il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di approvazione del bilancio viene fissato dalla legge.

Art. 72 - Attività finanziaria del Comune

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe. Le tariffe e i corrispettivi a carico degli utenti sono disciplinati in modo differenziato tenendo conto della capacità contributiva al fine di garantire, ove possibile, la copertura del costo del servizio.

Art. 73 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune è dotato di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali.

2. Il Sindaco designa il dirigente responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e competente all'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati.

4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da

cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate secondo le disposizioni legislative in vigore.

5. La Giunta comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 74 - Contabilità comunale: il bilancio

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, secondo le disposizioni legislative in atto.

Art. 75 - Contabilità comunale: rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dal legislatore.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 76 - Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità ai disposti delle leggi vigenti in materia.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza o per gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.

3. L'organo di revisione economico-finanziaria collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, in particolare, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nell'attività l'organo di revisione economico-finanziaria esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

7. Il Regolamento di Contabilità prevede le forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i Revisori.

Art. 77 - Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune a seguito di gara d'appalto.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione.
3. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 78 - Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale, urbanistica e ambientale, culturale e sociale della Regione e della Provincia e formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che, salvo casi evidenti di incompatibilità con altri Comuni, dovranno essere accolte e coordinate dagli Enti stessi.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio dettati dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 79 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni
provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 80 - Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o altro termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 81 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 82 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale e/o la sua modifica sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale nomina apposita Commissione per la revisione dei Regolamenti e l'analisi dei regolamenti di nuova approvazione.

3. I regolamenti di esecuzione del presente Statuto sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 83 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Lo Statuto viene inviato, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'ente.